Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali

Direzione Generale delle Relazioni
Industriali e dei Rapporti di Lavoro
Divisione VII

VERBALE DI ACCORDO

In data 25 luglio 2012, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla presenza della Dr.ssa Debora Postiglione, si è tenuto un incontro per l'esame della situazione occupazionale di SONEPAR ITALIA S.p.a., per l'espletamento dell'esame congiunto ai sensi del D.P.R. n. 218/2000 e per gli effetti dell'art. 33, co. 21, della legge n. 183/2011.

Sono presenti:
- per la SONEPAR ITALIA S.p.a., Donato Fiore e Eva Lincetto;
- per la FILCAMS CGIL Nazionale, Daria Banchieri;
- per la FISASCAT CISL Nazionale, Marco Demurtas;
- per la UILTUCS UIL Nazionale, Antonio Napoletano;
- per ITALIA LAVORO, Piergiorgio Martufi.

PREMESSO CHE

- la SONEPAR ITALIA S.p.a., con sede legale in Padova, svolge attività di commercio al dettaglio ed all'ingrosso di materiale elettrico e fotovoltaico su tutto il territorio nazionale, con un organico complessivo pari a n. 1299 unità;
- la Società, con lettera datata 25 giugno 2012 (prot. n. 0015416 dell'11.07.12, ha presentato istanza di incontro presso questo Ministero al fine dell'espletamento dell'esame congiunto necessario per la concessione della Cassa Integrazione Guadagni in deroga nei confronti degli apprendisti;
- pertanto, con nota prot. n. 0016248 del 20/07/2012, il Ministero del Lavoro ha convocato le Parti Sociali interessate per la riunione odierna.

VISTA

la **Legge del 12 novembre 2011, n.183 (Legge di Stabilità 2012), che all'art. 33, co. 21**, prevede la concessione, per periodi non superiori a 12 mesi, in deroga alla normativa vigente, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità e di disoccupazione speciale, anche con riferimento a settori produttivi ed aree regionali.

CONSIDERATO

il **D.L. 29 novembre 2008, n.185, convertito in L. 28 gennaio 2009, n.2**, recante "*Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anticrisi il quadro strategico nazionale*" e, in particolare, il **co. 8, dell'art.19**, che prevede la possibilità di modulare e differenziare le misure di tutela del redito in funzione della compartecipazione finanziaria a livello regionale o locale.

CONSIDERATO

l'accordo tra Governo, Regioni e Province Autonome del 20 aprile 2011, che regola le modalità di finanziamento dell'intervento a sostegno del reddito degli ammortizzatori in deroga nella misura del 60% a carico dello Stato e del 40% a carico delle Regioni, al netto dell'intera contribuzione figurativa.

TUTTO CIO' PREMESSO, VISTO E CONSIDERATO

le Parti raggiungono il presente accordo, di cui quanto premesso costituisce parte integrante.

- L'Azienda presenterà al competente Ufficio della Direzione Generale delle Politiche Attive e Passive del Lavoro, istanza – ai sensi della normativa suindicata – al fine dell'accesso al **trattamento di CIG in deroga**, per la durata di **5 mesi**, a decorrere dal 1 agosto 2012 fino al 31 dicembre 2012, con riguardo ad un numero massimo di **8 apprendisti**, così ripartiti:

1. **REGIONE EMILIA ROMAGNA (n. 2 lavoratori)**
2. **REGIONE LAZIO (n. 1 lavoratore)**
3. **REGIONE VENETO (n. 1 lavoratore)**
4. **REGIONE UMBRIA (n. 1 lavoratore)**
5. **REGIONE CAMPANIA (n. 3 lavoratori)**

- I lavoratori in Cassa saranno sospesi con riduzione oraria massima del 20%, a rotazione, compatibilmente con le esigenze aziendali.
- La Società richiederà il pagamento diretto da parte dell'INPS.
- Le Parti prendono atto che, ai sensi dell'art.19, co.10, del D.L. 29 novembre 2008, n.185, convertito in L. n.2/2009, il diritto a percepire il trattamento di sostegno al reddito è subordinato alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o ad un percorso di riqualificazione professionale.
- L'operatività del presente accordo è sospensivamente condizionata alla ricezione di specifici atti di assenso da parte delle Regioni, coinvolte nelle misure previste e non presenti alla sottoscrizione del presente accordo governativo, nella misura del 40% del sostegno al reddito.
- Italia Lavoro, si incarico della Direzione Generale delle Politiche Attive e Passive del lavoro, effettuerà il monitoraggio sui i lavoratori interessati, secondo le modalità da concordare con la Società, al fine del costante aggiornamento della spesa.
- La scrivente Direzione Generale rende nota la necessità di allegare l'elenco nominativo dei lavoratori destinatari della misura di sostegno al reddito e degli eventuali recapiti telefonici, alla istanza di concessione, da produrre al più presto e, comunque, non oltre 20 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo agli Uffici della DG delle Politiche Attive e Passive del lavoro e che la mancanza di tale elenco, sarà ostativa all'accoglimento dell'istanza. L'Azienda è, altresì, tenuta a presentare, nel più breve tempo possibile e, comunque, non oltre l'inoltro della citata istanza, il suddetto elenco alle Regioni coinvolte, al fine di consentire alle stesse l'attuazione delle misure di politica attiva.

Letto, confermato e sottoscritto.

SOCIETA'

ITALIA LAVORO

OO.SS.

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI